



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 80

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

271^a seduta: mercoledì 3 novembre 2021

Presidenza del presidente NENCINI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(693) *Simone BOSSI ed altri. – Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati*

(1158) *RAMPI. – Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani*

(1636) *NENCINI ed altri. – Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane*

(2306) *Maria SAPONARA. – Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE (*relatore*) Pag. 3

ALLEGATO (*contiene i testi di seduta*) 4

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto+Europa – Azione: Misto+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(693) Simone BOSSI ed altri. – *Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati*

(1158) RAMPI. – *Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani*

(1636) NENCINI ed altri. – *Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane*

(2306) Maria SAPONARA. – *Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 693, 1158, 1636 e 2306, sospesa nella seduta dello scorso 13 ottobre.

Comunico che sono stati presentanti cinque ulteriori emendamenti al testo unificato assunto a base della discussione congiunta, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Poiché nessuno domanda di intervenire, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,12.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 693, 1158, 1636, 2306 NT1**Art. 3.****3.0.1**

MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)*

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei beni culturali presenti nei depositi dei musei gestiti in via diretta o indiretta, rispettivamente, dalle regioni, comuni o unioni dei comuni, a fini di catalogazione, conservazione, restauro e a fini di studio e ricerca. Copia della mappatura e del censimento sono trasmesse agli uffici competenti dell'ente territoriale competente.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della cultura, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 4.

4.0.4

D'ANGELO, DE LUCIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione dei Cimiteri monumentali siti sul territorio nazionale)

1. Al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la continuità nella fruizione per i visitatori, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro annui, nello stato di previsione del Ministero della cultura, a decorrere dal 2022 è istituito il "Fondo per la tutela e la valorizzazione dei cimiteri monumentali italiani".

2. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 9.**9.0.1**

MALLEGNi

Dopo l'**articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 9-bis.

(Misure a sostegno di giovani artisti e artigiani)

1. Al fine di incentivare il coinvolgimento di giovani artisti e artigiani nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, presso il Ministero della cultura è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di tirocini, studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca di una proposta di progetto formativo da parte del candidato. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per l'attuazione del precedente periodo.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

9.0.2

MALLEONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Deducibilità delle spese per l'acquisto di oggetti d'arte e mostre di opere d'arte)

1. Al fine di incentivare la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, nonché al fine di sostenere l'attività di artisti e delle imprese che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte, per l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa di cui al comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è pari al 100 per cento. La disposizione di cui al precedente periodo opera in deroga all'articolo 102, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.3

MALLEONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica e di restauro)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rien-

trante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero della cultura è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

4. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici. Le imprese di cui al precedente periodo, producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».